

REGOLAMENTO INTERNO PER LA PUBBLICAZIONE DI CONTENUTI SUI CANALI SOCIAL DELL'ORDINE TSRM e PSTRP DI CUNEO

Il presente Regolamento disciplina i criteri, le modalità e i limiti per la pubblicazione di contenuti informativi e comunicativi sui canali social media ufficiali dell'Ordine TSRM e PSTRP di Cuneo, al fine di garantire il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, decoro istituzionale e tutela dell'immagine dell'Ente, nonché della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 1 – Finalità della comunicazione social media

I canali social media dell'Ordine hanno finalità:

- istituzionali;
- informative;
- divulgative;
- di promozione della formazione e dell'aggiornamento professionale di interesse generale per gli iscritti.

È esclusa ogni finalità di natura commerciale, promozionale o pubblicitaria.

Art. 3 – Principi generali

La pubblicazione dei contenuti sui social media dell'Ordine avviene nel rispetto dei seguenti principi:

- neutralità e imparzialità;
- assenza di conflitti di interesse;
- trasparenza;
- correttezza delle informazioni;
- tutela del prestigio e dell'autorevolezza dell'Ordine;
- rispetto delle competenze istituzionali dell'Ente;

Via Giacomo Matteotti, 2 – 12100 Cuneo (CN)

Sito web: www.ordineprofessionisanitariecuneo.org

E-mail: ordine.cuneo@tsrm-pstrp.org - PEC: cuneo@pec.tsrm.org

Cod. IPA: cptsr_cn – Cod. Univ. Uff.: UFW4VH

- rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 4 – Tipologie di contenuti pubblicabili

Possono essere pubblicati sui canali social media ufficiali dell'Ordine esclusivamente i seguenti contenuti:

- a) iniziative, eventi, corsi di aggiornamento e attività formative **organizzati o patrocinati dall'Ordine**;
- b) eventi formativi, scientifici o istituzionali promossi da:
 - Università;
 - Aziende sanitarie pubbliche;
 - Enti pubblici;
 - Federazione nazionale o altri Ordini professionali;
 - Società scientifiche riconosciute;
- c) comunicazioni istituzionali, avvisi agli iscritti, campagne informative di interesse professionale o sanitario.

Per garantire il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, nelle ipotesi in cui tali contenuti contengano dati personali, occorre verificare, tra le varie:

- se sussista idonea base giuridica che ne legittimi la diffusione;
- quanti e quali dati, nel caso, possano essere oggetto di diffusione.

Art. 5 – Patrocinio e rilevanza istituzionale

La pubblicazione sui canali social media dell'Ordine di eventi formativi o iniziative esterne è subordinata alla sussistenza di almeno uno dei seguenti requisiti:

- patrocinio formale dell'Ordine;
- organizzazione da parte di enti pubblici o istituzioni accademiche;
- rilevanza istituzionale, scientifica o professionale valutata dal Consiglio Direttivo o da un suo delegato.

In assenza di tali requisiti, l'evento non è di norma pubblicabile sui canali social media dell'Ordine.

Art. 6 – Contenuti non pubblicabili

Non possono essere pubblicati sui canali social media dell'Ordine:

- eventi o corsi con finalità prevalentemente commerciali o promozionali;
- iniziative organizzate da soggetti privati a scopo di lucro prive di patrocinio o rilevanza istituzionale;
- contenuti che possano configurare pubblicità indiretta di prodotti, servizi o marchi;
- comunicazioni che possano generare conflitti di interesse;
- iniziative non coerenti con le finalità istituzionali e professionali dell'Ordine.

Dati personali in assenza di idonea base giuridica ovvero dati personali ultronei alla finalità perseguita. In nessun caso è possibile pubblicare informazioni relative allo stato di salute.

Art. 7 – Responsabilità e valutazione dei contenuti

La valutazione dei contenuti da pubblicare sui social media è demandata, con eventuale coinvolgimento del Referente privacy dell'Ordine e del Responsabile della protezione dati per la valutazioni di competenza:

- al Consiglio Direttivo;
- oppure a un Consigliere delegato o a una Commissione comunicazione, se nominata.

L'Ordine si riserva la facoltà di rifiutare la pubblicazione senza obbligo di motivazione verso i soggetti proponenti.

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di approvazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Ordine TSRM e PSTRP di Cuneo e viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ordin